



Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

Modifica del 3 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2019¹ sui servizi finanziari è modificata come segue:

Art. 110, frase introduttiva

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile:

Art. 111, cpv. 1 e 2 Foglio informativo di base per fondi immobiliari, fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali
(art. 95 LSerFi)

¹ Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati dopo l'entrata in vigore della LSerFi, al posto di un foglio informativo di base secondo l'allegato 9, è possibile redigere e pubblicare, fino al 31 dicembre 2022, un prospetto semplificato ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LICol² nella versione del 1° marzo 2013³.

² Per gli altri strumenti finanziari offerti dopo l'entrata in vigore della LSerFi l'obbligo di pubblicare un foglio informativo di base si applica dal 1° gennaio 2023.

II

L'ordinanza del 22 novembre 2006⁴ sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

SR

- ¹ RS **950.11**
- ² RS **951.31**
- ³ RU **2013 585**
- ⁴ RS **951.311**

Art. 144, cpv. 1, 3 e 5

¹ Per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati e le informazioni chiave per gli investitori si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell'allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 2013⁵ e dell'allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011⁶.

³ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019 le direzioni dei fondi e le SICAV sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo e dei regolamenti di investimento. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.

⁵ Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell'articolo 4 nella versione del 1° marzo 2013⁷.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RU **2013** 607

⁶ RU **2011** 3177

⁷ RU **2013** 607